

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2934

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND DE LA PENNE

Presentata il 27 marzo 1961

Modifica alla legge 6 dicembre 1960, n. 1479,
concernente istituzione di servizi tecnici dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sono stati istituiti nuovi servizi tecnici dell'Esercito, fra i quali il servizio tecnico chimico-fisico.

In particolare, l'articolo 15 della citata legge consente il trasferimento a domanda nel servizio predetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo già assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368, mentre i successivi articoli 16 e 17 prevedono, nella prima applicazione della legge, per la copertura dei posti disponibili dopo il trasferimento contemplato dall'articolo 15, concorsi per titoli fra ufficiali in servizio permanente effettivo da colonnello a capitano.

Per la partecipazione al concorso degli ufficiali in servizio permanente effettivo che rivestano il grado da tenente colonnello a capitano e che aspirino ad essere trasferiti nel ruolo del servizio tecnico chimico-fisico sono richiesti i seguenti requisiti (articolo 17, n. 2):

a) aver compiuto i corsi dell'Accademia militare e della Scuola di applicazione o essere in possesso di una delle lauree indicate all'articolo 5 della legge;

b) aver frequentato con esito favorevole il corso biennale tecnico chimico-fisico presso il Ministero della difesa oppure il corso di specializzazione nucleare presso il Centro applicazioni militari energia nucleare (C. A. M. E. N.).

Tali disposizioni, peraltro, non sono in armonia con quanto affermato nella relazione al provvedimento per ciò che concerne, nella sua prima applicazione, la copertura dei posti stabiliti per i vari gradi dei ruoli di nuova istituzione; copertura che dovrebbe essere effettuata mediante concorsi per titoli « *in modo da poter assicurare al più presto il regolare funzionamento dei servizi stessi immettendovi gli ufficiali che, per elevata preparazione tecnica o per aver lungamente esercitato con successo le attività corrispondenti a quelle del servizio tecnico cui aspirano, danno sicuro affidamento* ».

Infatti vi sono ufficiali in servizio permanente effettivo, muniti di lauree scientifiche e che prestano la loro attività nell'ambito del servizio chimico da lungo tempo, i quali, per non aver frequentato uno dei due corsi sopra indicati e per non essere stati organicamente assegnati al servizio chimico di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1940, n. 368, non possono accedere al nuovo servizio tecnico chimico-fisico.

Detti ufficiali, pur svolgendo da anni mansioni tecniche nel campo suindicato, si sono trovati nella materiale impossibilità di frequentare il corso tecnico chimico-fisico, l'unico adatto alla loro specializzazione, in quanto esso non è stato mai istituito. D'altra parte, essendo essi specializzati nella branca chimica o biologica, non hanno frequentato il corso di specializzazione nucleare

poiché ciò li avrebbe distolti dalla loro specifica attività.

È inoltre da segnalare che la legge n. 1479, nella sua attuale formulazione, consente il trasferimento nel servizio tecnico chimico-fisico a soli due ufficiali del servizio chimico (di cui all'articolo 21 della citata legge n. 368) ed a circa 20 ufficiali non laureati specializzati nella branca nucleare per aver frequentato il corso presso il C. A. M. E. N., ma che non hanno prestato servizio presso enti tecnici.

È quindi evidente lo squilibrio che si verrebbe a creare, *de iure condito*, nelle due branche del servizio chimico-fisico, tenendo

anche conto che attualmente il servizio stesso non dispone di alcun elemento specializzato nella branca biologica.

Pertanto, allo scopo di assicurare al più presto possibile il regolare funzionamento del servizio tecnico chimico-fisico e di sanare con equità e comprensione la posizione di ufficiali che da anni prestano lodevolmente la loro opera e sono forniti di una elevata preparazione teorico-pratica nella branca chimica e biologica, è stata compilata la presente proposta di legge, che non comporta alcun onere all'Erario ed alla quale gli onorevoli colleghi, bene valutandone le finalità, vorranno dare il loro voto favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 17 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, è aggiunto il seguente comma:

« Possono infine partecipare al concorso per il trasferimento nel ruolo degli ufficiali del servizio tecnico chimico-fisico anche gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi e servizi, esclusi quelli tecnici che, pur non avendo frequentato i corsi previsti dal presente articolo, lettera *b*), siano in possesso di una laurea rilasciata da una Facoltà scientifica, farmacia compresa, e siano stati destinati per almeno cinque anni presso enti, stabilimenti ed uffici che abbiano svolto o svolgano attività tecnica o scientifica comunque interessante la difesa atomica, biologica e chimica ».

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 30 dicembre 1960.